

DEL. C.C. n. 48 del 21.12.2015



Città di Adria

(PROVINCIA DI ROVIGO)

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO**

ART. 1 FINALITA' E CRITERI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico nell'ambito del territorio comunale, con le finalità di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio e favorire la frequenza alla scuola di competenza, con priorità per gli utenti che hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica.

2. Il servizio è svolto dal Comune, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente e con le modalità previste nel presente regolamento, sulla base del numero dei richiedenti, del relativo luogo di residenza e compatibilmente con le proprie disponibilità organizzative e finanziarie.

3. Per usufruire del servizio, la distanza minima dall'abitazione alla scuola frequentata deve essere di 1 Km per la scuola primaria e di 2 Km. per la scuola secondaria di primo grado; tali limitazioni non si applicano al servizio svolto a favore degli alunni disabili, di cui al successivo art. 2 comma 2. Eccezionalmente potranno essere ammessi ad usufruire del servizio coloro che risiedono a distanza inferiore, purchè ciò non comporti modificazioni dei percorsi e/o ritardi rispetto agli orari prestabiliti.

4. Il servizio, oltre che per il tragitto abitazione-scuola e viceversa, può essere fornito per le uscite didattiche, per il trasporto alle palestre in orario scolastico, per la partecipazione ai giochi della gioventù ed altre iniziative organizzate dalle Direzioni Scolastiche o dal Comune, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Amministrazione comunale e comunicate di anno in anno ai Dirigenti Scolastici. Questo tipo di servizio viene svolto gratuitamente a favore degli alunni.

5. Il servizio trasporto può altresì essere attivato per favorire la partecipazione alle attività di animazione estiva organizzate nel territorio comunale nel periodo di giugno-luglio, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale di anno in anno.

ART. 2 DESTINATARI

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti o domiciliati in questo Comune, iscritti alle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Adria.

2. Il servizio è previsto anche per gli alunni disabili frequentanti le scuole sopra indicate, residenti o domiciliati nel Comune di Adria. Qualora sia necessario un particolare accompagnamento, verrà predisposto compatibilmente con le risorse ed i mezzi a disposizione.

3. Il servizio per alunni residenti in Comuni limitrofi, frequentanti le scuole di Adria, potrà essere ammesso compatibilmente con l'organizzazione del servizio, purchè la scuola frequentata sia la più vicina all'abitazione del richiedente.

4. Sono esclusi dal servizio gli alunni delle scuole elementari e medie residenti nel centro urbano, ove siano ubicati plessi scolastici facilmente raggiungibili.

5. In generale, sono esclusi dal servizio gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado residenti in zone periferiche servite da mezzi pubblici di linea. L'Amministrazione comunale interviene con un proprio servizio solamente nei seguenti casi:

- qualora il servizio pubblico sia inadatto per orari e/o direzione rispetto all'ubicazione della scuola frequentata ovvero la fermata si trovi ad una distanza superiore a 2 Km dalla residenza;

- qualora, in particolari situazioni di disagio socio-economico del contesto familiare, anche su parere del servizio sociale comunale, si ritenga necessario attuare un concreto intervento volto ad agevolare la frequenza e l'adempimento dell'obbligo scolastico;

- qualora un fratello appartenente allo stesso nucleo familiare usufruisca del trasporto scuolabus per una scuola primaria ubicata nello stesso edificio o nelle immediate vicinanze in cui ha sede la scuola secondaria, con le seguenti modalità:

Il servizio sarà effettuato nel caso in cui gli orari delle rispettive scuole coincidano;

Il servizio per l'alunno frequentante la scuola media verrà effettuato per il periodo in cui verrà svolto il trasporto del fratello e non oltre;

In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità di posti negli scuolabus, l'ordine di ammissione verrà dato in base alla classe frequentata, con priorità alla classe prima, a seguire la seconda e poi la terza. Secondariamente, a parità di classe frequentata, si seguirà il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

In ogni caso, il servizio trasporto per le scuole secondarie di I grado non dovrà comportare utilizzi aggiuntivi di personale e mezzi, né oneri finanziari di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione, né modifiche all'organizzazione generale del servizio, ivi compresi orari e tragitti programmati per gli altri ordini di scuole.

ART. 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado viene effettuato, di regola, per la scuola più vicina all'abitazione del richiedente.

2. Il servizio può essere fornito eccezionalmente agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza, solamente a fronte di richieste adeguatamente motivate e/o documentate in forma scritta. Tali richieste sono di volta in volta valutate dall'Amministrazione ed in ogni caso non vengono accolte qualora il trasporto comporti disfunzioni organizzative e/o ritardi negli orari prestabiliti.

3. Al fine di agevolare l'utenza, il servizio viene svolto di norma con la raccolta degli alunni davanti alle singole abitazioni, fino alla scuola e viceversa. In caso di necessità organizzativa, potranno essere predisposti punti di raccolta in fermate prestabilite, per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

4. Compatibilmente con le disponibilità dei mezzi, organizzative e finanziarie, durante l'anno scolastico, l'Amministrazione può svolgere il servizio trasporto dalla Scuola Primaria "Anna Frank" alla Scuola dell'Infanzia Paritaria di Borgo Dolomiti per favorire la frequenza alla mensa e alle attività pomeridiane organizzate dalla scuola.

ART. 4 CALENDARIO E ORARI

1. Il servizio di trasporto termina con l'ultimo giorno di frequenza alla scuola, in base al calendario scolastico. Non si effettua pertanto il servizio nei giorni d'esame previsti per le classi terminali delle scuole medie.

2. Qualora per varie cause, non fosse possibile assicurare il normale servizio (scioperi, particolari condizioni meteorologiche ecc.), l'ufficio comunale competente provvederà a darne comunicazione alle scuole, affinché gli utenti siano informati nel più breve tempo possibile.

In caso di sciopero programmato del personale scolastico, il servizio di andata sarà effettuato solamente nel caso in cui il Dirigente scolastico comunicherà per iscritto al Comune che la scuola sarà in grado di garantire la sorveglianza degli alunni. In caso contrario, sarà cura delle famiglie provvedere al trasporto e alla verifica della presenza di personale a scuola.

ART. 5 ACCOMPAGNAMENTO E SICUREZZA

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto per i bambini della scuola dell'infanzia, ai sensi del Decreto Ministeriale 31.1.97 recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

L'accompagnamento è inoltre previsto per gli alunni disabili.

2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini a bordo dello scuolabus; l'accompagnatore assiste inoltre gli alunni nelle operazioni di salita e discesa dai mezzi.

3. L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati solo dal momento in cui si trovano a bordo degli scuolabus, declinando ogni responsabilità per quanto possa accadere prima della salita e dopo la discesa dai mezzi, ovvero per omessa sorveglianza da parte dei genitori o del personale scolastico.

4. I genitori o persona maggiorenne da loro formalmente delegata, hanno il dovere di essere presenti al momento della raccolta ed al ritorno dell'alunno, presso le residenze o presso gli eventuali punti di fermata.

Unicamente per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado, i genitori possono autorizzare per iscritto gli operatori a far scendere il figlio anche in loro assenza, sollevando l'Amministrazione e gli operatori stessi da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano accadere o che questi possa causare a terzi dopo la discesa dallo scuolabus.

Ad esclusione dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, i genitori dei bambini delle scuole dell'infanzia e primarie ovvero gli adulti da loro formalmente delegati, hanno l'obbligo di essere presenti alla fermata e/o all'abitazione, al momento della salita a bordo e per il ritiro del figlio, senza possibilità di autorizzare ipotesi diverse.

In caso di mancata presenza del genitore o del delegato al momento del ritorno, l'alunno rimarrà sullo scuolabus ed il personale addetto si attiverà per rintracciare i genitori ai fini della riconsegna dello stesso. In caso di esito negativo della ricerca, al termine del percorso, il minore sarà accompagnato presso gli uffici della Polizia Locale o presso altra Autorità di Pubblica Sicurezza.

Al verificarsi della seconda analoga inadempienza, il servizio sarà sospeso, senza diritto ad alcun rimborso per quanto non usufruito della tariffa eventualmente già versata".

ART. 6 COMPORTAMENTO A BORDO DELLO SCUOLABUS

1. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un comportamento corretto e disciplinato; non disturbare i compagni di viaggio e l'autista; usare un linguaggio conveniente.

Per motivi di sicurezza, è vietato agli alunni alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento.

2. Nel caso di comportamento non conveniente da parte degli alunni, l'Ufficio Scolastico su segnalazione dell'autista, provvederà a comunicare il fatto alle famiglie. Qualora persistano comportamenti indisciplinati, l'Amministrazione avrà la facoltà di sospendere l'utente dal servizio temporaneamente o definitivamente.

3. Il personale di servizio dovrà segnalare all'Ufficio Scolastico comunale ogni danneggiamento arrecato ai mezzi da parte dei trasportati. Le famiglie saranno tenute a risarcire gli eventuali danni cagionati al mezzo e alle sue suppellettili, a seguito di comportamenti scorretti tenuti dagli alunni.

ART. 7 ISCRIZIONI

1. Per usufruire del trasporto, gli interessati dovranno presentare, nei termini stabiliti, una domanda per ogni anno scolastico, usando preferibilmente i moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Le domande presentate oltre il termine previsto, potranno essere accolte soltanto nel caso in cui l'accettazione non comporti problemi organizzativi, in relazione ai posti disponibili sui mezzi.

2. Le domande inoltrate nel corso dell'anno scolastico a seguito di trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola potranno essere accolte solo compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, ed in base ai criteri previsti nel presente regolamento .

3. La rinuncia al servizio ed ogni altra variazione dei dati trasmessi all'Ufficio Scolastico, dovrà essere comunicata allo stesso ufficio tempestivamente, in forma scritta.

ART. 8 QUOTE DI CONTRIBUZIONE E PAGAMENTI

Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una quota mensile di contribuzione determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, con il quale saranno previste anche eventuali agevolazioni ed esenzioni per particolari categorie di utenti. Il pagamento, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione, dovrà essere effettuato in tre rate: la prima rata entro il 30 ottobre (per il periodo: settembre, ottobre, novembre e dicembre) pari a 3 mensilità; la seconda entro il 31 gennaio (per il periodo: gennaio, febbraio, marzo) pari a 3 mensilità e la terza entro il 30 aprile (per il periodo: aprile, maggio, giugno) pari a 3 mensilità per gli alunni della scuola materna e pari a 2 mensilità per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Il versamento dovrà essere effettuato con bollettino di conto corrente postale fornito dal competente ufficio comunale o dal personale addetto al servizio.

ART. 9 SOSPENSIONI O ESCLUSIONI DAL SERVIZIO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospensione o esclusione dal servizio, previo preavviso, nei casi di mancato pagamento della quota o qualora non vengano rispettate le disposizioni contenute nel presente regolamento.

La sospensione o esclusione dal servizio non comportano il rimborso dell'eventuale tariffa versata.

ART. 10 TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, si dà atto che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio, e che l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 61 comma 3 dello Statuto Comunale, entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.

2. Con effetto dall'entrata in vigore, sono abrogate le disposizioni del precedente regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 29.07.2008 e atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.